



Comune di Ruvo di Puglia

Città Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE

n. 15 del 09/04/2021

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza N. 15/2021 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 09/04/2021 e vi rimarrà fino al 23/04/2021.

Li 09/04/2021

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Bianca De Zio

ORDINANZA SINDACALE

del 09.04.2021

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID 19 - ISTITUZIONE DI ORARIO DI CHIUSURA SERALE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI IN ARE PRIVATA - INTRODUZIONE DEL DIVIETO DI STAZIONAMENTO IN TALUNI LUOGHI E SPAZI COMUNALI..

In data 9 aprile 2021 nella Residenza Municipale

IL SINDACO

Pasquale Roberto Chieco

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare art 1 co.2 lett u) e z);

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante “Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”, in particolare l'art. 11 (intitolato “Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti”);

VISTO il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” (GU n.79 del 1-4-2021), che all'art. 1 testualmente recita “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto”;

PRESO ATTO CHE in data 8 Aprile 2021 si è tenuta la seduta del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per l'esame delle problematiche legate all'attuale scenario epidemiologico e la valutazione delle eventuali azioni in relazione alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ed in particolare all'esigenza di contenere la diffusione del virus;

PRESO ATTO che alla luce dei dati registrati nelle ultime rilevazioni, in ordine all'andamento dei contagi, nonché degli scenari ipotizzati per i prossimi giorni in cui potrebbero manifestarsi conseguenze legate alla non escludibile diffusione del virus nel periodo che segue quello delle festività Pasquali, è stata assunta in seno alla predetta seduta del C.O.C. la determinazione di introdurre, in via temporanea (dal 9 al 18 Aprile 2021), limitazioni agli orari di esercizio delle attività commerciali consentite nelle fasce orarie serali, nonché di introdurre divieti di stazionamento in talune strade, piazze o in generale spazi pubblici per ovviare ad assembramenti di persone, stanti le possibilità riconosciute dall'art 11 del D.P.C.M. 02/03/2021 (“Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti”);

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTO l'art 50 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii - TUEL - che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri fissati dalla Regione;

VISTO altresì l'art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

ORDINA

a decorrere dal giorno 9 e sino al giorno 18 Aprile 2021:

A) gli esercizi commerciali in area privata (sia alimentari che non alimentari) di cui è consentita l'apertura in base alle vigenti disposizioni normative, compresi i distributori automatici di alimenti e bevande, sono tenuti al rispetto dell'orario di chiusura dalle ore 19,00 e sino alle ore 05,00 del giorno successivo, fatta eccezione per le attività di farmacie, parafarmacie e distributori di carburanti. In proposito si consiglia l'adozione, da parte degli esercenti, del turno lavorativo continuato.

B) Per le attività professionali ed assimilate (art. 30 del D.P.C.M.) si raccomanda la sospensione del ricevimento in presenza della clientela a partire dalle 19,00, salvo motivi di necessità.

C) è fatto divieto alle persone di raggrupparsi e di stazionare (sia seduti che in piedi) nei seguenti parchi e giardini comunali:

1.			pineta					comunale;
2.			parco					Mennea;
3.		parco	di		via			Minghetti;
4.			parco					Summo;
5.		parco	Belvedere	di		via		Pertini;
6.		parco	di		via	Saragat/C.		Colombo;
7.	parco	di	via	Caduti	di	Tutte	le	Guerre;
8.				parco				Levi;
9.		villa	di			Piazza		Dante;
10.		villa	di		Piazza	F.		Cavallotti;
11.		villa	di			piazza		Bovio;
12.	villa	di	corso	Cotugno	e	largo	Di	Vagno
13.	villetta	di	via	S.	R.		Da	Parma;
14.	ogni altro giardino pubblico anche se qui non espressamente menzionato;							

D) è fatto divieto, altresì, alle persone, di raggrupparsi e stazionare (sia seduti che in piedi) nelle piazze e strade:

1.		piazza		G.				Matteotti;
2.			corso					Cavour
3.		corso		G.				Jatta
4.		corso		E.				Carafa
5.		corso		A.				Gramsci;
6.	largo Turati.							

Resta consentito, nei luoghi indicati sub C) e D), il transito per il tempo strettamente necessario al loro attraversamento o al raggiungimento delle abitazioni, dei luoghi di lavoro o delle attività commerciali legittimamente aperte ivi presenti;

AVVERTE CHE

La presente ordinanza integra i provvedimenti governativi, legislativi, regionali e comunali già adottati limitatamente ai periodi e le giornate sopra indicate

DA' ATTO

- che il provvedimento potrà essere modificato nel corso della vigenza, sulla base di monitoraggi intermedi sull'andamento epidemiologico;
- che la presente ordinanza resterà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ruvo di Puglia con efficacia notiziale, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90; ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente atto - è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);
- il responsabile del procedimento è il dott. Salvatore Berardi, Direttore dell'Area 7 ("Polizia Locale e Mobilità Sostenibile") e Responsabile, ad interim, del Servizio Attività Produttive e SUAP.

TRASMETTE

il presente atto per i rispettivi adempimenti:

- Al Corpo della Polizia Locale e al Comando Stazione Carabinieri di Ruvo di Puglia.
- Alle Associazioni di categoria del commercio più rappresentative a livello locale.

ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 09/04/2021 per avere ottenuto la sottoscrizione del Sindaco.

RUVO DI PUGLIA, li 9 aprile 2021

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.